

COMUNE DI VERONA	I
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0473923/2025 del 23/12/2025	
Fascicolo 8.4 N.1/2025	



**Comune
di Verona**
COMMERCIO E MANIFESTAZIONI

Ordinanza Sindacale n. 50 del 23/12/2025

OGGETTO: DIVIETO DI DETENZIONE E DI VENDITA DI BEVANDE DI OGNI TIPO CONTENUTE IN RECIPIENTI DI VETRO O IN LATTINE NONCHE' LIMITAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO 2026.

IL SINDACO

Considerato che nella serata e nottata di Capodanno, dalle ore 20.30 di mercoledì 31 dicembre 2025 fino alle ore 02:00 di giovedì 1 gennaio 2026, si svolgerà in piazza Bra' una manifestazione musicale con la presenza di cantanti e band e con la partecipazione di migliaia di persone, soprattutto di giovane età, considerati i protagonisti dell'evento;

Considerato altresì dall'esame dei fattori di rischio predisposti dal soggetto organizzatore dell'evento per assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e dell'incolumità pubblica dei partecipanti in piazza Bra, zona interessata da una molteplicità di pubblico particolarmente elevata, che nell'ora del massimo afflusso vi saranno almeno 23.000 spettatori;

Valutata la necessità di adottare, con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, limitazioni relative sia agli orari di vendita per asporto e somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine sia relative alla detenzione di bevande ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto, infatti, che in occasione di festività quali il Capodanno le bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, trasportate, detenute o acquistate per asporto o somministrate in bicchieri di vetro, vengono consumate in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque nella piazza e nelle aree attigue, e che gli stessi possono costituire, in caso di emergenza e di fuga, fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono allo spettacolo, o che transitano in Piazza Bra;

Rilevate inoltre le esigenze di ordine pubblico e di incolumità pubblica, rappresentate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Verona, che ha ritenuto opportuno vadano ripetute le misure di sicurezza degli anni passati, che hanno dato soddisfacenti risultati;

Valutata la necessità di intervenire adottando un provvedimento che stabilisca nel perimetro dell'area del centro storico specifiche limitazioni in materia di vendita e detenzione di bottiglie di vetro e di lattine, a prescindere dal contenuto, considerati analoghi provvedimenti che si stanno adottando in altre città ove si svolgono eventi simili con medesimi spettacoli

musicali, in collegamento radio e TV, al fine di migliorare e prevenire situazioni di potenziale pericolo;

Valutata altresì la necessità di intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando l'introduzione e l'uso di bombolette contenenti sostanze al peperoncino ed urticanti (gas oleoresum capsicum), anche alla luce di episodi in vari locali di pubblico spettacolo, dove l'uso improprio ed illecito di bombolette di gas urticante ha determinato gravissime turbative nel regolare svolgimento dell'evento, con morti e feriti;

Ritenuto, pertanto, necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, con l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a godersi in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza lo spettacolo in quanto la situazione sopra descritta, potrebbe costituire un serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana;

Richiamato l'art. 30 bis del Regolamento di Polizia Urbana che vieta l'utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici in luoghi pubblici ;

Richiamati i seguenti articoli del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- l'art. 50, comma 5, che stabilisce che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;
- l'art. 50, comma 7, che prevede che *"il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici"*;
- l'art. 54, comma 4, prevede espressamente che *"il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, con il termine incolumità pubblica si intende il bene sociale della "integrità fisica della popolazione";

Ritenuto con i poteri conferiti dal combinato disposto dei sopracitati articoli del T.U.E.L., di adottare un provvedimento che imponga i divieti sopraascritti considerazione dell'elevatissimo afflusso di persone (circa 23.00) alla manifestazione,m al fine di garantire l'incolumità e la salute pubblica nelle seguenti aree: Piazza Bra, Via Leoncino, Piazzetta Scalette Rubiani ,Piazzetta Municipio , Via Roma, Via degli Alpini, Piazzetta Melvin Jones, Piazzetta Mura Gallieno e Via Dietro Anfiteatro;

Dato atto che l'attuale provvedimento riproduce, in maniera sostanzialmente identica, divieti già adottati in passato in occasione dello svolgimento di eventi similari e che pertanto gli stessi sono noti sia alle Associazioni dei commercianti che agli Operatori economici del settore;

Dato atto altresì, alla luce dell'urgenza di provvedere in merito dato l'approssimarsi della festività del Capodanno, che l'adozione del presente provvedimento è stata preventivamente concordata con il Prefetto, come previsto dal predetto art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblici;

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.M. 5 agosto 2008;
- il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

ORDINA

che a partire dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 06:00 del 01 gennaio 2026 in Piazza Bra, via Leoncino, Piazzetta Scalette Rubiani e Piazzetta Municipio, Via Roma, Via degli Alpini, Piazzetta Melvin Jones, Piazzetta Mura Gallieno e Via Dietro Anfiteatro

- 1. sia VIETATA la DETENZIONE di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro o in lattina ai fini dell'immediato consumo;**
- 2. sia VIETATA la VENDITA PER ASPORTO da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro o in lattina;**
- 3. che la SOMMINISTRAZIONE delle bevande di qualsiasi tipo nelle aree esterne pertinenziali (plateatici) delle attività di somministrazione di alimenti e bevande debba essere effettuata esclusivamente mediante utilizzo di bicchieri di plastica o di carta evitando la somministrazione in bottiglie di vetro o in lattina ai fini dell'immediato consumo;**
- 4. che in tutta l'area di piazza Bra e Via degli Alpini circoscritta dalla delimitazione dell'area destinata al pubblico, siano vietati l'introduzione e l'uso di bombolette contenenti sostanze urticanti (*gas oleoresium capsicum*).**

I divieti di cui ai punti 2 e 3 si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciale legittimato alla vendita al dettaglio per asporto e in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici e

all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

La presente Ordinanza è resa pubblica all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.

La stessa viene trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Verona ed inviata all'Ufficio Stampa per la massima divulgazione anche attraverso la pubblicizzazione sul portale istituzionale dell'Ente e a mezzo stampa.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- dalla notifica del provvedimento al T.A.R. Veneto nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Firmato digitalmente da :

IL SINDACO
DAMIANO TOMMASI